

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Primo motivo di impugnazione: violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La sentenza viola l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta della decisione impugnata, sarebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui la mancanza di un esame separato, per determinare se e in che misura la concessione dell'aiuto abbia un effetto distorsivo della concorrenza, costituisce una violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

La sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che la convenuta non poteva limitare il suo esame al semplice rilevamento dei costi aggiuntivi del progetto nel luogo svantaggiato valutati ex ante e «presumere» la distorsione della concorrenza per ogni aiuto eccedente — prescindendo completamente dall'effettiva posizione sul mercato della ricorrente.

2. Secondo motivo di impugnazione: violazione dell'articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, RGEC 2008, e del divieto di discriminazione.

La sentenza viola l'articolo 288 TFUE e gli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta, non avrebbe potuto procedere, con decisione, ad una nuova attribuzione alla convenuta della competenza quanto all'esame degli aiuti né alla dichiarazione di incompatibilità, dal momento che tali aiuti — entro i limiti della soglia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, RGEC 2008 -, erano già stati dichiarati sostanzialmente compatibili con il mercato interno, in base al diritto derivato dell'Unione di rango superiore. La conseguenza della sentenza impugnata è, inoltre, che attraverso il divieto di ottenere un aiuto eccedente l'importo di EUR 17 milioni, entro i limiti della soglia del RGEC 2008, la ricorrente è oggetto di discriminazione rispetto ai suoi concorrenti. Infatti, ogni concorrente — ivi compreso un concorrente che si trovi in posizione dominante — in una situazione analoga e per un investimento di un importo comparabile — avrebbe potuto ottenere un aiuto in forza della InvZulG (legge tedesca sugli incentivi agli investimenti) per un importo pari alla soglia.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il
4 dicembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen**

(Causa C-677/17)

(2018/C 094/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: M. Çoban

Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/80 ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 59 del protocollo addizionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come l'articolo 4a della legge TW [Toeslagenwet (legge dei Paesi Bassi sulle prestazioni integrative)], in forza della quale una prestazione integrativa già concessa viene soppressa se il beneficiario si trasferisce in Turchia, anche nel caso in cui detto beneficiario abbia lasciato il territorio dello Stato membro di propria iniziativa. Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, al momento della sua partenza, il suddetto beneficiario non abbia più un diritto di soggiorno in forza del diritto di associazione, ma sia titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata. Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, in base alla normativa nazionale, entro un anno dal momento in cui ha lasciato il territorio nazionale il beneficiario abbia la possibilità di rientrarvi per poter ottenere nuovamente la prestazione, e che detta possibilità esista inoltre fintantoché egli è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

⁽¹⁾ Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep Antwerpen (Belgio) il
4 dicembre 2017 — Vlaamse Gewest, rappresentata dal governo fiammingo nella persona del
Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie e Vlaamse Gewest, rappresentata dal governo
fiammingo nella persona del Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes
Huijbrechts**

(Causa C-679/17)

(2018/C 094/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Vlaamse Gewest (Regione delle Fiandre, Belgio), rappresentata dal governo fiammingo nella persona del Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie (Ministro fiammingo del Bilancio, delle Finanze e dell'Energia, Belgio) e Vlaamse Gewest (Regione delle Fiandre), rappresentata dal governo fiammingo nella persona del Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (Ministro fiammingo dell'Ambiente, della Natura e dell'Agricoltura, Belgio)

Resistente: Johannes Huijbrechts

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una situazione in cui un erede acquisisce in via successoria una superficie forestale situata all'estero, gestita con modalità sostenibili, e che non è esentata dai diritti di successione in forza dell'articolo 55quater Vl.W.Succ. [Vlaams wetboek der successierechten, codice fiammingo dei diritti di successione] (attualmente articolo 2.7.6.0.3 Vl.C.Fisc. [Vlaamse Codex Fiscaliteit, codice tributario fiammingo]), mentre un erede che acquisisce in via successoria una superficie forestale situata nel paese, che viene gestita in modo sostenibile, viene per contro esentato dai diritti di successione ai sensi dell'articolo 55quater Vl.W.Succ. (attualmente articolo 2.7.6.0.3 Vl.C.Fisc.), configuri una violazione della libera circolazione dei capitali, sancita all'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2) Se l'interesse della superficie forestale fiamminga, ai sensi dell'articolo 55quater Vl.W.Succ. (attualmente articolo 2.7.6.0.3 Vl.C.Fisc.), configuri un motivo imperativo di interesse generale che giustifica un regime ai sensi del quale l'applicazione dell'esenzione dai diritti di successione viene limitata alle superfici forestali situate nelle Fiandre e gestite con modalità sostenibili.